

COMUNE di OSTIGLIA

REGOLAMENTO PER LE CONCESSIONI INTERESSANTI LE STRADE COMUNALI

—°—°—°—

Art.1

Chiunque voglia aprire accessi dalle strade alle proprietà latitanti, convogliare acque nelle cunette stradali, attraversare o percorrere il sottosuolo stradale con condotti di acqua, linee telefoniche, o trasmissione di energia ecc. o comunque eseguire opere che, sia provvisoriamente sia stabilmente interessino la proprietà comunale deve farne domanda al Sindaco in carta da bollo competente.

Art.2

La domanda di licenza o concessione deve contenere la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire, la esatta identificazione della località interessata, la dichiarazione che il presente proprietario del fondo è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle altre che l'Amministrazione intendesse prescrivere, in particolare relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito o della proprietà comunale.

Il richiedente dovrà inoltre dichiarare di essere disposto al pagamento delle spese tutte inerenti alla licenza ed all'atto di concessione, nonché di quelle riguardanti i sopraluoghi che l'Ufficio Tecnico dovesse eseguire sia per l'istruttoria della domanda avanzata sia per la direzione ed il collaudo delle opere.

Art. 3

La domanda di concessione, qualora ciò sia richiesta dall'Ufficio Tecnico dovrà essere corredata dalla mappa della località interessata, e se le opere di cui essa forma oggetto rivestono carattere di speciale importanza, dovranno allegarvisi planimetrie, prospetti e sezioni speciali, nonché i calcoli di stabilità.

Art. 4

Nelle concessioni di aperture di accessi a proprietà private, allo scopo di conservare il conveniente scolo delle acque, impedire l'otturazione delle cunette stradali ed agevolare lo spurgo di esse; queste sotto il cavalcavaso dovranno avere, fra ciglio e ciglio, la larghezza di un metro.

Art. 5

Il Sindaco delibera, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico, in merito alla domanda avanzata, ed ottenuta l'approvazione superiore il Sindaco stipula l'atto di concessione alle condizioni generali e particolari risultanti dalle leggi e regolamenti in vigore.

Art. 6

Sarà in facoltà del Sindaco esigere un congruo deposito cauzionale per le concessioni di carattere permanente o altre di particolare importanza.

Art. 7

I corrispettivi da pagarsi una volta tanto dai concessionari per concessione di occupazione temporanea sono fissati nel regolamento per l'applicazione della tassa per la occupazione di spazi

ed aree pubbliche approvata dalla G.P.A. in seduta del 4.12.934 con decisione n°2690.-

Art. 8

I corrispettivi da pagarsi ogni anno dai concessionari per concessioni permanenti risultano dalla tariffa contenuta nel citato regolamento per l'applicazione della tassa per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi e le strade allo scopo di accedere con veicoli agli edifici od ai fondi la tassa corrispondente sarà di L.10 a metro lineare di apertura del passo.

Art. 9

Disposizioni transitorie

Per gli accessi costruiti prima del 20 marzo 1865 viene riconosciuto uno stato di diritto. Però la prova della anteriorità alla data citata, incombe ai proprietari, in mancanza di tale prova saranno tenuti a stipulare l'atto di concessione.

Per gli accessi costruiti dopo il 20 marzo 1865 l'Amministrazione comunale provvederà a regolarizzare in via di sanatoria ed a tal uopo i proprietari sono tenuti a farne denuncia ed a richiedere la regolarizzazione sottostando ai relativi oneri.

Art.10

Potranno essere regolarizzati con unico atto di precario gli accessi di un tronco stradale o di una frazione.

Tale atto dovrà essere firmato da tutti gli interessati. Le copie da consegnare a questi dovranno essere compilate riproducendo solo la parte generale dell'unico provvedimento e quella particolare a ciascun utente.

Potrà essere redatto anche un solo atto per ogni proprietario che abbia due o più accessi.

Art.11

La tassa comunale di concessione decorrerà dalla data di approvazione del presente Regolamento. Per gli accessi già in atto e da regolarizzarsi non è dovuto alcun corrispettivo arretrato.

Art.12

S a n z i o n i

La inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento per quanto riguarda la diramazione ed accessi è punita a norma dell'art.4 del T.U. delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvato con R.D. 8.12.1933, n°1740.-

Negli altri casi saranno applicate le disposizioni del Titolo IV° del precitato Testo Unico.

Delibera podestarile n°248 del 10 ottobre 1936, approvata dalla G.P.A. in seduta 27.10.936 con decisione n.3122.-

Ostiglia, 16 novembre 1936

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO CAPO
F/to Mazzi

VISTO: IL PODESTA'
F/to Tinti

Visto si approva ai sensi e per gli effetti del R.D.8.12.1933 n.1740 -art.128-

Roma, li 17.12.1936

p. IL MINISTRO
F/to Illeggibile

Per copia conforme
Il Segretario Capo F/to Mazzi

Per copia conforme
IL SEGRETARIO CAPO

VISTO: IL SINDACO

